Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **17 Gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame congiunto ex art. 2 del DPR 218/2000 della situazione occupazionale di **PIEMME S.p.A.**, utile per accedere al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Claudio Di Vincenzo e Paola Saccomanno assistiti da CONFCOMMERCIO ROMA nella persona di Maria Elisabetta Russo;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS Naz.le, Paolo Proietti ;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **PIEMME S.p.A.** (d'ora in poi Società) sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa il 18.02.2013 e il 02.09.2013 ha già fatto istanza per vedersi riconoscere lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore del proprio personale dipendente per il periodo complessivo dal 01.03.2013 al 31.12.2013(v. verbali di accordo);
- con nota del 11.12.2013 (Prot. n. 32/0027049/MA003.A001 del 27.12.2013) la Società ha comunicato alle OO.SS. interessate l'avvio della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991, dichiarando, a quella data, un esubero complessivo di n. 60 unità lavorative. Tale procedura è stata definita e chiusa in ambito sindacale con accordo del 18.12.2013 (Prot.n. 32/0027052/MA003.A001 del 27.12.2013) nel cui testo le Parti Sociali hanno riportato la volontà comune di gestire le eccedenze di personale attivando un percorso articolato che prevede il ricorso alla Cig in deroga, alla mobilità volontaria incentivata e alla ricollocazione sia interna che esterna, come nel dettaglio meglio specificato nell'intesa citata alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto e incompatibile con il contenuto del presente verbale;
- Con nota successiva del 19.12.2013 (Prot.n. 32/0027052/MA003.A001 del 27.12.2013) Confcommercio Roma, per conto della Società, ha richiesto un incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto di cui in epigrafe utile all'accesso di un ulteriore periodo di Cig in deroga per un massimo di n. 82 unità lavorative e pertanto questo Ministero, con nota del

13.01.2014 (Prot. n. 32/0000596/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;

- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha ribadito le motivazioni poste alla base della richiesta di Cassa in deroga, già specificate nella comunicazione di apertura di procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L 223/91, alla quale si rinvia, sostanzialmente riconducibili al forte calo di fatturato, dovuto alla crisi strutturale ed economica in cui versa da tempo il settore pubblicitario con particolare riferimento al settore dei quotidiani. la Società intende fronteggiare tale stato di crisi mediante la cessazione parziale di attività e l'accentramento delle funzioni amministrative con riferimento ad alcune unità produttive e reparti. Il **Piano di gestione degli esuberi** è stato condiviso dalle Parti nel Verbale sindacale di chiusura della mobilità del 18.12.2013, che a tal fine s'intende integralmente richiamato. Le Parti, dopo ampia discussione, avendo condiviso il percorso fino ad ora compiuto, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati concordano nel ricorrere, per essi, alla proroga di Cig in deroga come di seguito meglio specificato, al fine di consentire alla Società di superare il momento di crisi, salvaguardando i livelli occupazionali.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,*" cosi come rifinanziato **per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)**

IN ATTESA

del'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85** e della sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO
Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01.01.14** e sino al **31.03.2014**, per un numero massimo di **82 lavoratori** (di cui 22 con applicazione media dell'istituto del Part Time del 50%) ripartiti come di seguito specificato:

REGIONE LAZIO: n. 28 unità lavorative (di cui 4 Part Time medio del 50%) saranno collocati in Cassa : 13 full time a zero ore senza rotazione e n. 15 (di cui 4 PT) a riduzione oraria media del 30% senza rotazione a fronte dell'infungibilità delle funzioni svolte;

REGIONE PUGLIA: n. 9 lavoratori (di cui 7 Part Time medio del 50%) saranno collocati in Cassa: : 2 PT a zero ore senza rotazione e n. 7 (di cui n. 5 PT) a riduzione oraria media del 30% senza rotazione;

REGIONE ABRUZZO: n. 1 lavoratore full time sarà collocato in Cassa a zero ore senza rotazione

REGIONE UMBRIA: n. 1 lavoratore full time sarà collocato in Cassa a zero ore senza rotazione

REGIONE MARCHE: n. 4 lavoratori (di cui 1Part time medio del 50%) saranno collocati in Cassa: 2 a zero ore senza rotazione e 2 (di cui n. 1 PT) con riduzione oraria media del 30% senza rotazione;

REGIONE CAMPANIA: n. 11 lavoratori (di cui 2 Part time medio del 50%) saranno collocati in Cassa: 4 (di cui n. 2 PT) a zero ore senza rotazione e 7 con riduzione oraria media del 30% senza rotazione ;

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: n. 4 lavoratore full time saranno collocati in Cassa a zero ore senza rotazione;

REGIONE LOMBARDIA: n. 9 lavoratori (di cui 1Part time con applicazione media dell'istituto del Part Time del 50%) saranno collocati in Cassa: 1 a zero ore senza rotazione e 8 (di cui 1 PT) con riduzione oraria del 30% senza rotazione a fronte dell'infungibilità delle funzioni svolte;

REGIONE VENETO : n. 15 lavoratori (di cui 7 Part time con applicazione media dell'istituto del Part Time del 50%) saranno collocati in Cassa: 8 (di cui n. 5 PT) a zero ore senza rotazione e 7 (di cui n. 2 PT) con riduzione oraria media del 30% senza rotazione;

Si specifica che i lavoratori collocati in Cassa a zero ore senza rotazione sono quelli adibiti alle funzioni cessate/esternalizzate o oggetto di accentramento dell'attività;

2. La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali cadenze di paga;
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Puglia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Campania ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 17.01.2014
Letto, confermato e sottoscritto
PIEMME S.p.A

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ACCORDO ECONOMICO

Il giorno 18 gennaio 2014, presso il Ministero del Lavoro si sono incontrati:

- La Società PIEMME S.p.A. rappresentata dal Dott. C. Di Vincenzo e dalla Dott.ssa P. Saccomanno assisiti dalla Confcommercio Roma in persona di M. E. Russo;
- La Filcams – CGIL in persona di M. Rossi;
- La Fisascat – CISL in persona di E. M. Vanelli;
- La Uiltucs in persona di P. Proietti.

Presente la RSA.

PREMESSO CHE

- Con lettera dell'11 dicembre 2013, la Società ha avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 per n. 60 esuberi conclusa con verbale di accordo del 18 dicembre 2013 qui integralmente richiamato;
- Le Parti si sono incontrate in data odierna presso il Ministero del Lavoro per la definizione di un accordo di CIG in deroga quale strumento di gestione dell'esubero dichiarato dalla Società;

Ad integrazione degli accordi sopra richiamati, le parti convengono la seguente intesa economica.

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. **MOBILITà VOLONTARIA ED INCENTIVO ALL'ESODO.** Le Parti concordano che, al fine di incentivare esodi non traumatici dal mercato del lavoro, e fino al 31.12.2014, i lavoratori potranno essere collocati in mobilità con i criteri previsti nel richiamato accordo del 18.12.2013, e condizionatamente alla sottoscrizione di un verbale di transazione generale e novativa ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c..
3. A fronte di quanto sopra, la Società erogherà un importo pari a 12 mensilità. Per "mensilità" si intende la retribuzione mensile lorda percepita dal lavoratore precedentemente l'inizio della CIG in deroga. Tale importo, è da intendersi omnicomprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto

PIEMME SPA

CONFCOMMERCIO ROMA

OO.SS

RSA